

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2684

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

D'ALESSIO, ANGELINI, OTTAVIANO, CORALLO, BARACETTI, BIANCHI BERETTA ROMANA, BALDASSI, CERRA, GARBI, LEONARDI, MATRONE, MILANI ARMELINO, TESI, VENEGONI

Presentata il 30 gennaio 1979

Provvedimenti urgenti per gli ufficiali dei ruoli speciali e del ruolo servizi dell'Aeronautica militare nonché per l'inquadramento del personale militare addetto al controllo ed all'assistenza del traffico aereo

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le ragioni della presente proposta di legge sono principalmente due:

1) avviare il riordinamento del personale ufficiali dell'aeronautica militare nell'intento di attenuare le distorsioni e le penalizzazioni più gravi della loro carriera, in attesa di quei provvedimenti, di stato e di avanzamento, idonei a disciplinare tutta la materia nell'ambito di un organico quadro unitario ed interforze;

2) compiere questa operazione con misure volte a far prevalere nella « politica » del personale, principi e criteri di funzionalità, di professionalità, di equità, che riportino ad una visione più moderna i problemi e le complesse esigenze della difesa.

Per porre correttamente le predette questioni, occorre ricordare quale sia al momento l'inquadramento del personale

ufficiali delle Forze armate. Rileva il libro bianco che il quadro ordinativo della difesa è basato su « ruoli normali » del servizio permanente, nei quali in misura diversa è aperto l'accesso ai gradi di generale; su « ruoli speciali » del servizio permanente, i cui vertici gerarchici sono costituiti dal grado di colonnello; su ruoli inizialmente collegati alla categoria di complemento, poi prolungati con ferme speciali e « stabilizzati in servizio ». Sostiene il libro bianco che quest'ultima categoria di ufficiali ha assunto man mano una fisionomia integrativa del servizio permanente, tanto che con la legge n. 824 del 1973 è stato assicurato un rapporto di impiego con una progressione di carriera fino al grado di tenente colonnello.

Per una più completa visione d'insieme del problema ci si può riferire al seguente prospetto ottenuto ponendo a raffronto gli allegati 5. 2; 5. 3; 5. 4, del già citato libro bianco.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

RUOLI DELLE FORZE ARMATE

ESERCITO			
Ruoli	Fonti reclutamento	Ruoli	
RUOLI NORMALI DELLE ARMI		RUOLI NORMALI DEI CORPI	
Carabinieri	Allievi Accademia militare Ufficiali inferiori complemento dei carabinieri Marescialli in servizio permanente dei carabinieri	Corpo di stato maggiore .	
Fanteria			Allievi Accademia militare
Cavalleria			Giovani con biennio o quadriennio ingegneria o laureati ammessi direttamente alla Scuola di applicazione con grado di sottotenente o tenente (laureati)
Artiglieria			
Genio			
RUOLI NORMALI DEI SERVIZI			
<i>Servizi tecnici</i> (artiglieria, motorizzazione; chimico-fisico; genio; trasmissioni; geografico)	Ufficiali inferiori delle armi o del servizio automobilistico superato apposito concorso Giovani provenienti vita civile laureati	<i>Corpo del genio navale</i> . . . <i>Corpo delle armi navali</i> . . .	
<i>Servizi di commissariato</i> (commissari)	Giovani provenienti vita civile laureati	<i>Corpo di commissariato</i> . .	
<i>Servizi sanitari:</i>		<i>Corpo sanitario:</i>	
Medici	Allievi Accademia sanità militare interforze	Medici	
Veterinari	Giovani provenienti vita civile laureati	Farmacisti	
Farmacisti	Giovani provenienti vita civile laureati	<i>Corpo capitanerie di porto</i> .	
<i>Servizi logistici:</i>			
Automobilistico	Allievi Accademia militare		
Amministrazione	Ufficiali di complemento		
Commissariato (Sussistenza)	Marescialli e sergenti maggiori in servizio permanente (questi ultimi se in possesso diploma scuola media superiore)		
RUOLO SPECIALE UNICO DELLE ARMI (fanteria, cavalleria, artiglieria, genio)	Ufficiali complemento varie armi Marescialli e sergenti maggiori in servizio permanente (questi ultimi se in possesso diploma scuola media superiore)	RUOLI SPECIALI: Stato maggiore Genio navale Armi navali Commissariato Capitanerie di porto	
		<i>Corpo equipaggi militari marittimi</i>	

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

FONTI DI RECLUTAMENTO

MARINA	AERONAUTICA	
Fonti reclutamento	Ruoli	Fonti reclutamento
	RUOLI NORMALI ARMA AERONAUTICA	
Allievi Accademia navale	Ruolo naviganti normale	Allievi Accademia aeronautica
	Ruolo servizi	Allievi Accademia aeronautica esonerati dal pilotaggio Ufficiali subalterni di complemento Sottufficiali in possesso del diploma di scuola media superiore o marescialli con due anni di grado e con diploma scuola media inferiore
	<i>Corpo genio aeronautico:</i>	
Allievi Accademia navale	Ruolo ingegneri	Allievi Accademia aeronautica Giovani provenienti vita civile laureati
	Ruolo chimici	
	Ruolo fisici	
	<i>Corpo commissariato aeronautico:</i>	
Giovani provenienti vita civile laureati	Ruolo commissariato	Giovani provenienti vita civile laureati
	<i>Corpo sanitario aeronautico:</i>	
Allievi Accademia sanità militare interforze	Medici	Allievi Accademia sanità militare interforze Giovani provenienti vita civile laureati
Giovani provenienti vita civile laureati		
Giovani provenienti vita civile laureati	—	—
Giovani provenienti vita civile laureati	—	—
	RUOLI SPECIALI:	
Ufficiali di complemento	Arma aeronautica - Ruolo naviganti	Ufficiali subalterni complemento dei rispettivi ruoli per armi e gradi
Sottufficiali in servizio permanente in possesso di diploma di scuola media superiore	Corpo genio aeronautico - Ruolo assistenti tecnici	Giovani provenienti vita civile con diploma scuola media superiore (solo per CCRA)
	Corpo commissariato - Ruolo amministrativo	Sottufficiali con diploma scuola media superiore o marescialli con due anni di grado con diploma scuola media inferiore
Capi di 1 ^a classe che superino i previsti esami in possesso adeguati precedenti di carriera	—	—

Da esso risultano perlomeno due considerevoli incongruenze. La prima riguarda la mancanza di una sistemazione unitaria ed interforze di quel personale che pure è reclutato da « fonti » identiche ed è chiamato a svolgere funzioni analoghe, se non identiche; la seconda si riferisce ai trattamenti giuridici diversi riservati a personale che, pur godendo di una stessa posizione di stato, si trova ad essere inquadrato in ruoli diversi (normali, speciali, ecc.). Esempi del primo caso possono essere individuati nei settori logistici e tecnici delle Forze armate. Nella sanità militare sono operanti due ruoli nell'esercito (ufficiali medici e ufficiali chimici farmacisti), due ruoli del corpo sanitario della marina (medici e farmacisti), un ruolo del corpo sanitario aeronautica. Per l'amministrazione ed il commissariato, l'esercito dispone di un ruolo ufficiali di amministrazione reclutati dall'accademia militare o tra gli ufficiali di complemento ed i sottufficiali; di due ruoli di commissariato (sussistenza e commissari), dei quali il primo è formato con personale proveniente dall'accademia militare o dagli ufficiali di complemento e il secondo da giovani in possesso del diploma di laurea. Per la marina invece esiste un solo ruolo normale del corpo di commissariato costituito con giovani in possesso del diploma di laurea. Il corpo di commissariato aeronautico è invece articolato in due ruoli dei quali quello di commissariato è fondato sul reclutamento di giovani in possesso di laurea e quello di amministrazione con reclutamento di personale diplomato, ovvero con sottufficiali della categoria assistenti contabili. Nel settore dei servizi tecnici l'esercito dispone attualmente di sei ruoli, la marina dei corpi del genio navale e delle armi navali, l'aeronautica del corpo del genio aeronautico articolato in ruoli ingegneri, chimici, fisici, assistenti tecnici.

Quanto alla seconda considerazione è sufficiente osservare che nell'esercito gli ufficiali di complemento delle varie armi sono inquadrati nel ruolo speciale unico (parallelo ai ruoli normali di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio); in marina il

predetto personale è inquadrato in ruoli speciali paralleli a quelli normali dei corpi (stato maggiore, genio navale, armi navali, commissariato, capitanerie di porto); in aeronautica nei ruoli normali dei servizi, degli assistenti tecnici, della amministrazione, nell'ambito dei rispettivi corpi.

Rispetto a questa situazione si deve purtroppo constatare che finora gli orientamenti espressi dal Parlamento e gli impegni assunti dal Governo per una ristrutturazione interforze dei ruoli del personale non hanno trovato una soddisfacente espressione nelle proposte legislative sottoposte all'esame delle Camere. Fermo restando il problema delle riforme da tradurre in una legge organica che determini le dotazioni del personale ufficiali e sottufficiali delle Forze armate e in un testo unico delle norme per l'avanzamento, l'amministrazione militare è impegnata ad emanare provvedimenti relativi:

alla revisione del ruolo servizi dell'aeronautica militare, con particolare riferimento alle esigenze del traffico aereo civile;

all'adeguamento dei ruoli speciali dell'aeronautica militare con gli analoghi ruoli previsti per la marina e per l'esercito (ruolo naviganti speciale; ruolo speciale degli assistenti tecnici del corpo del genio aeronautico; ruolo speciale di amministrazione del corpo di commissariato aeronautico);

all'unificazione dei ruoli dei servizi tecnici dell'esercito in un corpo articolato in due ruoli (ingegneri e geografi);

all'unificazione dei ruoli normali delle armi dell'esercito, con lo scopo di offrire eguali prospettive di carriera a personale appartenente a ruoli similari.

A parte che sul merito di queste proposte sarebbe necessaria una approfondita discussione, c'è da osservare che il Governo si è notevolmente discostato da questa impostazione presentando alle Camere provvedimenti frammentari e non coordinati dando l'impressione di una visione riduttiva della complessità e della urgenza dei problemi. Ed infatti sono at-

tualmente pendenti davanti ai due rami del Parlamento i seguenti provvedimenti:

modifiche alla formazione ed all'inquadramento della dirigenza militare (atto Camera n. 2622) con cui si ripristinano le promozioni a disposizione e quelle il giorno prima della cessazione dal servizio annullando tutti gli sforzi compiuti nel passato per dare coerenza e funzionalità all'inquadramento dei colonnelli e dei generali delle forze armate;

istituzione di ruoli speciali dell'aeronautica militare (atto Camera n. 2308) unitamente a misure per l'aumento dello organico e la modifica dell'avanzamento per il personale del ruolo normale dei servizi, senza riguardo per i problemi degli ufficiali addetti al traffico aereo;

proposte per il reclutamento degli ufficiali dell'arma aeronautica nel ruolo servizi (atto Camera n. 693) separatamente dal predetto disegno di legge che pure si occupa dei problemi del personale del predetto ruolo;

nuove disposizioni per il reclutamento e il trattamento degli ufficiali piloti di complemento del ruolo naviganti speciale dell'aeronautica (atto Camera n. 412) che logicamente avrebbero dovuto trovare coerente collocazione nell'ambito dei provvedimenti riguardanti l'organico e l'avanzamento dei predetto ruolo trattati invece con il già citato disegno di legge n. 2308;

disposizioni riguardanti la precedenza nell'ammissione ai corsi regolari dell'accademia aeronautica (atto Camera n. 695) composto di due articoli che dovrebbe direttamente integrarsi nel provvedimento più generale concernente l'istituzione di corsi accademici per il ruolo servizi (atto Camera n. 693 - già ricordato);

riordinamento del genio aeronautico (atto Camera n. 940) con l'istituzione di sei ruoli di personale in base ad un orientamento che sembra del tutto opposto a quello da cui il Governo fa discendere la proposta di unificare i ruoli dei servizi tecnici dell'esercito.

Nessuna proposta risulta formulata per quanto riguarda il traffico aereo, il ruolo unico delle armi e l'unificazione dei ruoli dei servizi tecnici dell'esercito.

L'urgenza di dare alla iniziativa legislativa un carattere di organicità, superando l'evidente improvvisazione che ora la caratterizza, costituisce, a giudizio dei proponenti, il fondamentale richiamo da rivolgere al Governo. Del tutto incoerente, infatti, è sembrata la posizione dell'amministrazione, in occasione della approvazione della legge per gli ufficiali dei ruoli speciali della marina e dell'esercito, di tenere fuori l'aeronautica militare con l'argomento, rivelatosi poi del tutto infondato, che questa forza armata non disponeva di personale da inquadrare in simili ruoli. Per questa decisione le legittime aspettative degli ufficiali dell'aeronautica non hanno trovato tempestivo accoglimento.

Dovendosi adesso provvedere al riordinamento del personale del ruolo normale dei servizi, è ancora meno comprensibile la intenzione del Governo di volere inquadrare questo problema nell'ambito del provvedimento destinato a sanare la situazione degli ufficiali appartenenti ai ruoli speciali del corpo del genio aeronautico e del corpo di commissariato aeronautico, laddove una visione più funzionale delle questioni avrebbe consigliato di tenere separati i due problemi e, per quanto riguarda il personale dei servizi, di unire in un testo di legge coordinato, sia la materia del reclutamento, sia le questioni dell'avanzamento e dell'organico, trattate ora da tre distinti disegni di legge.

Avere poi tralasciato di affrontare, nel momento in cui si prendeva in esame il riordinamento del ruolo servizi, il problema dell'organizzazione del controllo e dell'assistenza al traffico aereo e dell'inquadramento professionale da dare al relativo personale, costituisce, a giudizio dei proponenti, un grave errore, perdendosi la occasione di seguire le indicazioni offerte dalla indagine conoscitiva svolta dagli uffici di presidenza delle Commissioni difesa e trasporti della Camera dei deputati. Nella lettera che i presidenti Paolo Batti-

no Vittorelli e Lucio Libertini hanno indirizzato ai ministri della difesa e dei trasporti a conclusione dell'indagine è detto testualmente « nel considerare tuttora pressanti le circostanze che hanno indotto le Commissioni difesa e trasporti ad effettuare sollecitamente l'indagine, e nel sottolineare le benemerienze acquisite dalla aeronautica militare che, pur tra notevoli difficoltà, ha finora assicurato questo servizio essenziale all'aviazione civile, riteniamo che una riforma del settore (sulla cui necessità vi è un generale accordo, mentre diversi punti di vista sono emersi nel corso dell'indagine, in merito alle modalità ed ai tempi della stessa riforma) sia molto urgente, segnaliamo al Governo l'opportunità che specifici interventi globali e risolutivi vengano inseriti nel programma governativo dei prossimi mesi. Riteniamo infatti, con ciò interpretando l'orientamento delle Commissioni che abbiamo l'onore di presiedere, che la riforma dei servizi di controllo del traffico aereo possa più efficacemente e rapidamente svilupparsi in sede di esame di un eventuale disegno di legge di iniziativa governativa, ferma restando la ovvia possibilità di analoghe e concorrenti iniziative parlamentari in materia.

Circa le modalità della riforma non è emersa, nel corso dell'indagine svolta, una unanimità nella individuazione dei possibili nuovi assetti istituzionali; è stato però generalmente diffuso il convincimento che, per consentire ai servizi di controllo del traffico aereo risposte immediate alle esigenze operative, sia indispensabile il coordinamento di tutte le attribuzioni attualmente ripartite fra diverse direzioni generali del ministero della difesa e del ministero dei trasporti, nonché fra enti e comandi dell'aeronautica militare (analogo unificazione, realizzabile nello ambito dei centri di controllo regionale, sembra opportuna anche a livello territoriale). È stato unanime inoltre il riconoscimento dell'opportunità di una decisa valorizzazione della professionalità dei controllori e degli assistenti controllori del traffico aereo ».

Non credono i proponenti di dover insistere, in modo particolare, su questo punto, essendo ben nota la situazione di disagio venutasi a creare in seguito al prolungato rinvio, oltre ogni limite ragionevole e comprensibile, di una soluzione che il Parlamento medesimo ha indicato come urgente. Era dovere del Governo esplorare la fattibilità di tale proposta dando la prova di una sensibilità che invece è finora mancata.

In base alle considerazioni critiche già esposte e nell'intento di accelerare al massimo il procedimento legislativo, i proponenti hanno ritenuto opportuno di raccogliere in un testo unificato le diverse materie che, in condizioni di normalità politica, si sarebbero potute trattare con distinti disegni di legge. Il primo titolo si riferisce ai problemi dell'organico e dell'avanzamento degli ufficiali dei ruoli speciali dell'aeronautica militare riprendendo, con qualche modifica, il testo del disegno di legge n. 2308 - Camera. Lo scopo è di estendere i miglioramenti di carriera, introdotti dalla legge n. 626 del 1975 a favore degli ufficiali dei ruoli speciali dell'esercito e della marina, agli analoghi ruoli dell'aeronautica militare individuati in quelli: speciale naviganti, assistenti tecnici, amministrazione, mediante la ristrutturazione organica e il miglioramento della progressione nella carriera dal grado di sottotenente al grado di tenente colonnello compreso, con l'aggiunta di norme transitorie atte ad eliminare i ritardi eccessivi denunciati in tali ruoli. Si introduce pertanto la denominazione di « ruoli speciali » del genio e del commissariato aeronautici e si modificano i rispettivi quadri nell'intento di realizzare una corrispondenza piena, sia funzionale che di carriera, tra i predetti ruoli e quelli paritetici delle altre due forze armate sul presupposto che tutti questi ruoli sono alimentati da fonti di reclutamento comprendenti ufficiali di complemento, sottufficiali in servizio permanentemente provvisti di diploma di istruzione di secondo grado. Viene inoltre fissato, in via transitoria, un maggior numero di

promozioni, da capitano a maggiore, per gli ufficiali del ruolo speciale naviganti (28 per due anni in luogo di 14) in modo da stabilizzarne, per il futuro, la permanenza in tredici anni. Il numero delle promozioni annue da capitano a maggiore, per i ruoli speciali del genio e del commissariato aeronautici, è fissato invece in cifre superiori a quelle delle nuove tabelle (36 in luogo di 18 per il genio e 10 in luogo di 5 per il commissariato) per un periodo di due e tre anni. Lo scopo è quello di sbloccare le situazioni di ristagno del grado di capitano in modo da stabilizzare, per il futuro, intorno ai 15-16 anni la permanenza complessiva in servizio per gli ufficiali inferiori nel grado di capitano. È posto infine il limite minimo di anzianità di 3 anni nel grado di maggiore ai fini della promozione a tenente colonnello nell'intento di conferire una maggiore gradualità alla copertura dei nuovi più ampi organici, nel grado di tenente colonnello, formati con le nuove tabelle, pur dovendosi osservare che l'analoga norma contenuta all'articolo 9 della legge n. 626 del 1975 stabilisce non in tre ma in cinque anni tale minima permanenza per gli ufficiali della marina militare.

Il titolo II della nostra proposta riguarda le nuove norme per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo nel ruolo servizi dell'arma aeronautica. In considerazione che l'amministrazione dell'aeronautica intende introdurre nel reclutamento degli ufficiali del ruolo servizi la partecipazione a corsi regolari di accademia data la necessità di una più vasta preparazione a base preminentemente scientifica, nell'aderire a questa impostazione che, oltre tutto, avvia al superamento il carattere chiuso del ruolo naviganti ai fini della formazione del personale dirigente, abbiamo ritenuto di porre questa parte come necessariamente preliminare alla riorganizzazione del ruolo servizi per quanto riguarda in particolare il personale addetto al controllo del traffico aereo che trattiamo nel successivo titolo. La proposta del Governo (atto Camera

n. 693), già approvata dal Senato, l'abbiamo giudicata inaccettabile per quanto riguarda la parte concernente l'applicazione del regio decreto 23 marzo 1941 n. 472 a cui ci si richiama per disciplinare l'ammissione ai corsi di accademia. L'articolo 6 di tale regio decreto prevede infatti tra i requisiti per la predetta ammissione l'aver tenuto regolare condotta politica e la appartenenza a famiglie di cui sia accertata la onorabilità secondo il giudizio insindacabile del ministro dell'aeronautica. Sempre nel predetto articolo sono da sopprimere (come ritiene anche il Governo - atto Camera n. 695) il secondo e il terzo comma con i quali si stabilisce la precedenza assoluta nell'ammissione ai corsi regolari della regia accademia aeronautica a favore, oltretutto degli allievi del collegio aeronautico della GIL di Forlì (disposizione evidentemente decaduta) dei provenienti dalle scuole militari e dagli istituti dell'opera nazionale figli degli aviatori.

Quanto al titolo III che, come si è detto, riguarda il riordinamento del servizio del controllo e dell'assistenza al traffico aereo, abbiamo ritenuto indispensabile delineare una soluzione sulla scorta delle indicazioni date all'unanimità dagli uffici di presidenza delle Commissioni difesa e trasporti della Camera dei deputati, riassunte nella già citata lettera ai ministri competenti. La ristrutturazione del ruolo normale dei servizi, con i previsti sensibili incrementi di organico giustificati in parte dalle esigenze crescenti del traffico aereo, viene posta in relazione alla istituzione di un ruolo professionale degli ufficiali addetti al controllo e all'assistenza del traffico aereo da porre alle dirette dipendenze di una direzione generale appositamente costituita nell'ambito delle responsabilità del ministro della difesa. In questo ruolo il personale predetto indipendentemente dal grado attualmente rivestito, dovrebbe essere inquadrato in base alla qualifica professionale posseduta delegandosi il ministro della difesa di provvedere alla individuazione delle corrispondenze tra qualifiche professionali e gradi militari per procedere, disciplinando opportunamente anche il periodo transitorio,

alla completa ristrutturazione di questo settore. Questa scelta ordinativa comporta di passare dall'attuale sistema basato sulla diretta ed esclusiva responsabilità del capo di stato maggiore dell'aeronautica militare ad una soluzione mista che, pur conservando nell'ambito del ministero della difesa l'intera organizzazione del controllo e della assistenza del traffico aereo, individui l'alta autorità preposta a tale servizio in un organismo collegiale, presieduto dal predetto capo di stato maggiore e composto dal direttore generale della aviazione civile nonché dal direttore generale della istituenda direzione del controllo e dell'assistenza del traffico aereo.

Come si può osservare esaminando le norme proposte, si tratta di una indicazione che i presentatori intendono dare per

passare decisamente in questo settore dalla fase degli studi e della denuncia ad un confronto più impegnativo nell'ambito parlamentare che comporti il pronunciamento della amministrazione della difesa e delle diverse forze politiche.

Nell'ultimo titolo abbiamo invece raccolto le norme transitorie e quelle concernenti la copertura finanziaria con particolare riguardo alla unificazione della durata della ferma da contrarre dal personale militare all'atto della nomina ad ufficiale in servizio permanente.

Per rendere più chiare le proposte concernenti gli istituendi ruoli speciali e il ruolo servizi seguono quattro tabelle contenenti i dati degli organici dei gradi attuali e proposti.

TABELLA I

II. - RUOLO NAVIGANTI SPECIALE

GRADO	Forma di avanzamento	Organico del grado		Promozioni al grado superiore		Numero degli ufficiali da ammettere ogni anno a valutazione (proposto) (*)
		attuale	proposto	attuali	proposte	
Colonnello	Scelta	5	8	—	—	—
Tenente colonnello . .	Anzianità	60	77	3 in due anni	2 o 3	1/11 dei tenenti colonnelli e di tutti i maggiori
Maggiore	Scelta	52	63	—	—	—
Capitano	Anzianità	210	240	10 o 11	14	1/15 dei capitani e di tutti i subalterni
Tenente	Anzianità	188	127	—	—	—
Sottotenente	Anzianità					
Totale	—	515	515	—	—	

(*) Le aliquote attuali sono uguali a quelle proposte.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

TABELLA II

VIII. - RUOLO SPECIALE DEL CORPO DEL GENIO AERONAUTICO

GRADO	Forma di avanzamento	Organico del grado		Promozioni al grado superiore		Numero degli ufficiali da ammettere ogni anno a valutazione (proposto) (*)
		attuale	proposto	attuali	proposte	
Colonnello	—	4	9	—	—	
Tenente colonnello . .	Scelta	51	117	1	2 o 3	1/13 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori
Maggiore	Anzianità	95	99	—	—	—
Capitano	Scelta	407	369	16	18	1/16 dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni
Tenente	Anzianità	233	196	—	—	—
Sottotenente	Anzianità					
Totale	—	790	790	—	—	—

(*) Le aliquote attuali sono, rispettivamente: 1/9 per i tenenti colonnelli e 1/23 per i capitani.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

TABELLA III

X. — RUOLO SPECIALE DEL CORPO DI COMMISSARIATO AERONAUTICO

GRADO	Forma di avanzamento	Organico del grado		Promozioni al grado superiore		Numero degli ufficiali da ammettere ogni anno a valutazione (proposto) (*)
		attuale	proposto	attuali	proposte	
Colonnello	—	3	3	—	—	—
Tenente colonnello . . .	Scelta	39	39	1 ogni due anni	3 ogni quattro anni	1/13 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori
Maggiore	Anzianità	25	28	—	—	—
Capitano	Scelta	88	88	—	5	1/16 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni
Tenente	Anzianità	45	42	—	—	—
Sottotenente	Anzianità					
Totale	—	200	200	—	—	—

(*) Le aliquote attuali sono rispettivamente: 1/13 per i tenenti colonnelli e 1/19 per i capitani.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

TABELLA IV

III. — RUOLO SERVIZI

GRADO	Forma di avanzamento	Organico del grado		Promozioni al grado superiore		Numero degli ufficiali da ammettere ogni anno a valutazione (proposto) (*)
		attuale	proposto	attuali	proposte	
Tenente generale . . .	—	1	1	—	—	—
Maggiore generale . .	Scelta	2	2	—	1 ogni quattro anni	Tutti
Colonnello	Scelta	32	32	—	1 ogni due anni	1/5 dei colonnelli non ancora valutati
Tenente colonnello . .	Scelta	200	220	—	6	1/13 dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori
Maggiore	Anzianità	120	150	—	—	—
Capitano	Scelta	420	504	—	30	1/15 di tutti i capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni
Tenente	Anzianità	325	384	—	—	—
Sottotenente	Anzianità					
Totale	—	1.100	1.293	—	—	—

(*) Le aliquote attuali sono uguali a quelle proposte.

PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO I

RUOLI SPECIALI DELL'AERONAUTICA
MILITARE — NORME PER L'ORGANICO
E PER L'AVANZAMENTO

ART. 1.

(Istituzione di ruoli speciali).

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il ruolo assistenti tecnici del corpo del genio aeronautico ed il ruolo amministrazione del corpo di commissariato aeronautico assumono, rispettivamente, le seguenti denominazioni:

- a) ruolo speciale del corpo del genio aeronautico;
- b) ruolo speciale del corpo di commissariato aeronautico.

ART. 2.

Il quadro II — ruolo naviganti speciale, il quadro VIII — ruolo assistenti tecnici e il quadro X — ruolo amministrazione, della tabella n. 3 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sono sostituiti rispettivamente con quelli riportati in allegato A, B, C, alla presente legge, fermo restando il numero massimo dei colonnelli stabilito dall'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804.

Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del ministro della difesa, entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge e a norma del secondo comma dell'articolo 3 della predetta legge, è determinata la nuova ripartizione delle dotazioni nel grado di colonnello nei diversi ruoli della forza armata in armonia con le variazioni apportate nei ruoli stessi a norma del precedente primo comma.

ART. 3.

(Incremento temporaneo delle promozioni annuali nel ruolo naviganti speciale).

Il numero delle promozioni annuali da capitano a maggiore dell'arma aeronautica - ruolo naviganti speciale è stabilito, per i primi due anni di applicazione della presente legge, in misura pari a 2 volte il corrispondente numero indicato nel quadro II della tabella n. 3 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, quale sostituito dal precedente articolo 2.

Sino alla completa normalizzazione dell'organico, i soprannumeri eventualmente determinati dalle promozioni previste dal presente articolo sono riportati in diminuzione nei gradi inferiori.

ART. 4.

(Incremento temporaneo delle promozioni annuali nel ruolo speciale del corpo del genio aeronautico).

Il numero di promozioni al grado di maggiore del ruolo speciale del corpo del genio aeronautico è stabilito per i primi due anni di applicazione della presente legge in misura pari a 2 volte il corrispondente numero indicato nel quadro VIII della tabella n. 3 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, quale sostituito dal precedente articolo 2.

Sino alla completa normalizzazione dell'organico, i soprannumeri eventualmente determinati dalle promozioni previste dal presente articolo sono riportati in diminuzione nei gradi inferiori.

ART. 5.

(Incremento temporaneo delle promozioni annuali nel ruolo speciale del corpo di commissariato aeronautico).

Il numero delle promozioni annuali da capitano a maggiore del ruolo speciale del corpo di commissariato aeronautico,

per i primi tre anni di applicazione della presente legge, è stabilito in misura pari a 2 volte i corrispondenti numeri indicati nel quadro X della tabella n. 3 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, quale sostituito dal precedente articolo 2.

Sino alla completa normalizzazione dell'organico, i soprannumeri eventualmente determinati dalle promozioni previste dal presente articolo sono riportati in diminuzione nei gradi inferiori.

TITOLO II

RUOLO SERVIZI DELL'AERONAUTICA MILITARE - NORME PER IL RECLUTAMENTO, PER L'ORGANICO, PER LO AVANZAMENTO.

ART. 6.

(Nuove norme per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - ruolo servizi).

I sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'arma aeronautica, ruolo servizi, sono tratti:

a) dagli allievi di corsi regolari di tre anni svolti presso l'accademia aeronautica. A detti corsi possono essere ammessi i giovani in possesso di diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, nonché dei requisiti seguenti:

1) abbiano compiuto il 17° anno di età e non superato il 26° al 31 ottobre dell'anno in cui viene bandito il concorso;

2) abbiano, se minorenni, il consenso di chi esercita la potestà dei genitori o la tutela per contrarre l'arruolamento volontario nell'aeronautica militare;

3) non siano mai stati espulsi da istituti di istruzione o di educazione dello Stato;

4) abbiano sempre tenuto regolare condotta civile e morale;

5) siano celibi o vedovi, senza prole;

b) dagli allievi dell'accademia aeronautica riconosciuti durante il secondo o il terzo anno accademico non più in possesso dei requisiti fisici o mancanti della attitudine necessaria per il conseguimento del brevetto di pilota militare;

c) previo concorso per titoli e per esami:

1) dagli ufficiali subalterni di complemento dell'aeronautica militare che abbiano compiuto il servizio di prima nomina;

2) dai marescialli in servizio permanente dell'aeronautica militare cheentino almeno due anni di anzianità di grado nonché dai marescialli e dagli altri sottufficiali dell'aeronautica militare che siano in possesso di un diploma di istituto di istruzione di secondo grado.

I limiti di età per la partecipazione al concorso di cui alla lettera c) del comma precedente sono stabiliti in anni ventisette e trentasei rispettivamente per gli ufficiali e i sottufficiali.

Il requisito dell'età deve essere posseduto alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione.

Nelle graduatorie degli idonei ai concorsi per l'ammissione ai corsi regolari dell'accademia aeronautica, i candidati provenienti dagli istituti dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori e dalle scuole militari hanno la precedenza, a parità di merito, nel predetto ordine dopo gli orfani dei caduti per servizio.

Sono abrogati il regio decreto 13 febbraio 1936, n. 448, il secondo comma dell'articolo unico del regio decreto 22 giugno 1933, n. 1416, il secondo e il terzo comma dell'articolo 6 del regio decreto 25 marzo 1941, n. 472, nonché tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge contenute nel già citato regio decreto 25 marzo 1941, n. 472 e nella legge 8 marzo 1958, n. 233.

ART. 7.

(Materie d'insegnamento dei corsi del ruolo servizi).

Le materie d'insegnamento e le modalità di svolgimento dei corsi regolari destinati al reclutamento dei sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'arma aeronautica, ruolo servizi, sono stabilite con il regolamento di esecuzione di cui al successivo articolo 16.

ART. 8.

(Applicabilità del regio decreto 25 marzo 1941, n. 472).

Per i giovani ammessi all'accademia aeronautica ai sensi del precedente articolo 6 si osservano, in quanto applicabili e fino all'entrata in vigore del regolamento di esecuzione di cui al successivo articolo 16, le norme di cui al regio decreto 25 marzo 1941, n. 472, e successive modificazioni, ad eccezione di quelle attinenti al conseguimento dei brevetti di pilota di aeroplano e di pilota militare.

ART. 9.

(Ammissione successiva ai corsi del ruolo servizi).

Gli allievi ufficiali piloti dei corsi regolari dell'accademia aeronautica, che al termine del primo e del secondo anno accademico abbiano superato tutti gli esami previsti nel regolamento interno dell'accademia aeronautica e conseguito l'idoneità nell'attitudine militare, ma siano riconosciuti non più in possesso dei requisiti fisici o dell'attitudine necessaria per lo svolgimento dell'attività di volo quali piloti militari, possono, a domanda, essere ammessi a frequentare, rispettivamente, il secondo ed il terzo anno dei corsi regolari previsti dal precedente articolo 6 lettera b).

Agli allievi di cui al precedente comma che siano riconosciuti non più in possesso dei requisiti fisici e dell'attitudine

indicati nel comma stesso durante il terzo anno accademico, si applicano le norme del precedente articolo 6, lettera *b*) e dell'articolo 4 della legge 8 marzo 1958, n. 233.

ART. 10.

(Nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo).

La nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo è disposta dopo che gli allievi abbiano conseguito l'idoneità in tutti gli esami del terzo anno di corso, compresa la seconda sessione di esami.

L'anzianità assoluta decorre dalla data di conferimento della qualifica di aspirante ufficiale. Tuttavia, per gli allievi che alla fine del terzo anno debbano sostenere esami di riparazione, l'anzianità assoluta è diminuita del periodo di tempo intercorrente tra la chiusura della prima e quella della seconda sessione di esami.

L'anzianità relativa è stabilita secondo l'ordine della graduatoria formata al termine del corso.

ART. 11.

(Determinazione della anzianità relativa).

L'anzianità relativa dei sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'arma aeronautica, ruolo servizi, reclutati ai sensi del secondo comma del precedente articolo 6, e dei sottotenenti reclutati ai sensi della presente legge, aventi pari anzianità assoluta, è determinata in base alla media dei risultati finali degli esami del terzo anno accademico.

ART. 12.

(Applicabilità temporanea dell'articolo 4 della legge 8 marzo 1958, n. 233).

Sino a quando non abbia inizio il terzo anno dei corsi regolari di cui all'articolo 6 della presente legge, continuano ad applicarsi nei confronti degli allievi del secondo anno dei corsi regolari per

il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'arma aeronautica, ruolo naviganti normale, non più in possesso dei requisiti fisici o dell'attitudine necessaria per lo svolgimento dell'attività di volo quali piloti militari, le norme del precedente articolo 6, lettera b), e dell'articolo 4 della legge 8 marzo 1958, n. 233.

ART. 13.

(Dotazione dei gradi nel ruolo servizi).

Il quadro III - ruolo servizi della tabella n. 3 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni è sostituita con quella riportata in allegato D alla presente legge, fermo restando il numero massimo dei colonnelli stabilito dall'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804.

Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del ministro della difesa, entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge e a norma del secondo comma dell'articolo 3 della predetta legge, è determinata la nuova ripartizione delle dotazioni nel grado di colonnello nei diversi ruoli della forza armata, in armonia con le variazioni apportate nei ruoli stessi a norma del precedente primo comma.

ART. 14.

(Incremento temporaneo delle promozioni annuali nel ruolo servizi).

Il numero delle promozioni annuali da capitano a maggiore dell'arma aeronautica - ruolo servizi, è stabilito, per il primo anno di applicazione della presente legge, in misura pari a 2 volte i corrispondenti numeri indicati nel quadro III della tabella n. 3 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, quale sostituito dal precedente articolo 13.

Sino alla completa normalizzazione dell'organico i soprannumeri eventualmente determinati dalle promozioni previste dal presente articolo sono riportati in diminuzione nei gradi inferiori.

ART. 15.

(Accantonamento di posti).

I posti recati in aumento all'organico dei tenenti e dei sottotenenti dell'arma aeronautica - ruolo servizi con il quadro III in allegato *D* e quelli che si renderanno disponibili nei predetti organici per effetto delle maggiori promozioni al grado di capitano nel primo anno di applicazione della presente legge sono accantonati per essere destinati, con uno o più concorsi agli ufficiali di complemento tratti in servizio a qualsiasi titolo ovvero vincolati a ferme pluriennali, secondo disposizioni da emanare con apposita legge.

ART. 16.

(Regolamento di esecuzione).

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il ministro della difesa emana il regolamento di esecuzione per l'attuazione del presente titolo II.

TITOLO III

RUOLI PROFESSIONALI DEL PERSONALE MILITARE ADDETTO AL CONTROLLO E ALL'ASSISTENZA DEL TRAFFICO AEREO

ART. 17.

(Riorganizzazione delle attività di controllo del traffico aereo, dell'assistenza al volo e dei relativi ruoli del personale addetto).

Per la riorganizzazione del controllo e dell'assistenza del traffico aereo, per l'adeguamento del personale addetto al servizio

e per l'inquadramento professionale del medesimo, il ministro della difesa, d'intesa con il ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, sentito il parere del comitato di cui al successivo articolo 18, sentite altresì le organizzazioni sindacali di categoria e le associazioni del personale operante nei diversi settori dell'aviazione civile, nel controllo e nella assistenza del traffico aereo, prende entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, le opportune iniziative legislative.

Le norme di cui ai successivi articoli 18, 19 e 20 hanno efficacia immediata e restano in vigore fino alla emanazione dei provvedimenti di riorganizzazione delle attività di controllo del traffico aereo, dell'assistenza al volo e dei relativi ruoli del personale addetto.

ART. 18.

(Istituzione del comitato per l'alta direzione del traffico aereo).

Per l'organizzazione del controllo e dell'assistenza del traffico aereo è istituito, con funzioni di alta direzione tecnica, operativa e di controllo dell'intero traffico aereo, un comitato, posto alle dirette dipendenze del ministro della difesa, costituito dal direttore generale del controllo e dell'assistenza al traffico aereo, dal direttore generale dell'aviazione civile e dal capo di stato maggiore della aeronautica militare, che lo presiede.

La lettera *b*) dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1477, è abrogata.

ART. 19.

(Istituzione della direzione generale del traffico aereo).

È istituita, alle dirette dipendenze del ministro della difesa, la direzione generale del controllo e dell'assistenza al traffico aereo, retta da un ufficiale generale del ruolo naviganti dell'aeronautica militare.

Il predetto direttore generale, per lo esercizio delle proprie attribuzioni, si avvale di due vice direttori generali, tratti rispettivamente dal ruolo naviganti dell'aeronautica militare e dal ruolo del personale civile del ministero dei trasporti ed aventi, rispettivamente, qualifica di generale di brigata aerea e di dirigente superiore.

Alla direzione generale di cui al primo comma è attribuita l'esecuzione delle direttive tecniche, operative e di controllo emanate dal comitato di cui al precedente articolo 18.

È abrogato l'ultimo comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1477.

Alle dirette dipendenze della direzione generale del traffico aereo è posto il personale addetto alle attività di controllo e di assistenza al traffico aereo che, ai fini amministrativi, è gestito da un quartier generale istituito con decreto del ministro della difesa nel quale è individuata la direzione di amministrazione o ente corrispondente cui far capo.

ART. 20.

(Istituzione di ruoli del personale).

Sono istituiti, nell'ambito dell'amministrazione della difesa, i ruoli degli ufficiali per il controllo e per l'assistenza al traffico aereo.

Nei ruoli predetti, atteso il loro essenziale carattere di professionalità, il personale ufficiale in qualunque posizione di stato, i sottufficiali in servizio permanente, i volontari a lunga ferma e raffermati, in servizio, previo esame-colloquio volto ad accertare il possesso della qualifica nelle funzioni di controllore operativo, controllore operativo di prima classe, pianificatore, supervisore, capo servizio operativo — per gli addetti al controllo del traffico aereo — e di assistente in supporto alla pianificazione, assistente al servizio informazioni aeronautiche, assistente coordinatore, di servizio — per gli addetti alla assistenza al traffico aereo —, è inquadro a domanda nella posizione cor-

rispondente alla qualifica accertata e con il grado posseduto.

Il ministro della difesa, con proprio decreto, pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale*, è autorizzato ad emanare le norme per l'attuazione del titolo III della presente legge e per l'equiparazione delle funzioni indicate nel secondo comma del presente articolo ai diversi gradi degli ufficiali dell'aeronautica.

Con il medesimo provvedimento sono fissate le norme transitorie per attuare a domanda la predetta equiparazione ovvero per prevedere la istituzione dei ruoli ad esaurimento per il personale che non intende transitare nei ruoli istituiti in base al primo comma del presente articolo.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI COMUNI, TRANSITORIE E FINALI

ART. 21.

(Trattamento economico).

Al personale che consegue la nomina ad ufficiale in servizio permanente nei ruoli dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, con stipendio inferiore a quello già spettantegli per il grado di provenienza, è attribuito un assegno personale, utile a pensione, pari alla differenza tra lo stipendio già goduto e il nuovo, salvo riasorbimento nei successivi aumenti di stipendio.

ART. 22.

*(Permanenza temporanea minima
nel grado di maggiore).*

Fino alla completa copertura dei posti di organico del grado di tenente colonnello, stabiliti nei quadri II, III, VIII e X allegati alla presente legge, i maggiori dell'arma aeronautica ruolo naviganti speciali, del ruolo servizi, dei ruoli speciali del

corpo del genio aeronautico e del corpo di commissariato, non possono essere promossi se non abbiano compiuto nel grado rivestito la permanenza minima di quattro anni.

ART. 24.

(Obbligo di ferma).

Il personale che consegue la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo nei ruoli dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, deve assumere l'obbligo di rimanere in servizio, quale ufficiale in servizio permanente effettivo, per un periodo di otto anni.

ART. 23.

(Onere finanziario).

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in annue lire 100 milioni, nell'esercizio finanziario 1979 sarà fatto fronte mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 25.

(Abrogazione di norme).

Le norme in contrasto con la presente legge sono abrogate.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ALLEGATO A

Segue: TABELLA N. 3

GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, esami e corsi, titoli richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (a)
1	2	3	4	5	6

II. - RUOLO NAVIGANTI SPECIALE.

Colonnello	—	—	8	—	—
Tenente colonnello . Scelta		3 anni in reparti di impiego o scuola di volo anche se compiuti in tutto o in parte col grado di maggiore	77	2 o 3 (c)	1/11 dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo
Maggiore	Anzianità	—	63	—	—
Capitano	Scelta	3 anni in reparti d'impiego o scuole di volo; superare gli esami; diploma di licenza di istituto medio di secondo grado	240	14	1/15 dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo
Tenente	Anzianità	2 anni in reparti di volo	127	—	—
Sottotenente	Anzianità	—		—	—

(a) Le frazioni di unità sono riportate all'anno successivo.

(c) Due il primo anno, tre il secondo anno.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ALLEGATO B

Segue: TABELLA N. 3

GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche, corsi ed esperimenti richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere a valutazione (a)
1	2	3	4	5	6

VIII. - RUOLO SPECIALE DEL CORPO DEL GENIO AERONAUTICO.

Colonnello	—	—	9	—	—
Tenente colonnello . Scelta		—	117	2 o 3 (b)	1/13 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo
Maggiore	Anzianità	—	99	—	—
Capitano	Scelta	3 anni quale capo di un reparto o servizio tecnico periferico o incarico equipollente. Diploma di licenza di istituto medio di secondo grado. Superare gli esami	369	18	1/16 dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo
Tenente	Anzianità	3 anni presso un reparto o servizio tecnico periferico, o incarico equipollente, computandosi in tale periodo quello di eventuale frequenza di corsi di specializzazione	196	—	—
Sottotenente	Anzianità	—		—	—

(a) Le frazioni di unità sono riportate all'anno successivo.

(b) Due il primo anno, tre il secondo anno.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ALLEGATO C

Segue: TABELLA N. 3

GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, esami e corsi, titoli richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (a)
1	2	3	4	5	6

X. - RUOLO SPECIALE DEL CORPO DI COMMISSARIATO AERONAUTICO.

Colonnello	—	—	3	—	—
Tenente colonnello .	Scelta	3 anni quale consegnatario di magazzino principale di commissariato o gestore di cassa di una direzione di commissariato od incarico equipollente anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di maggiore, ovvero in quello di capitano, se espletato prima dell'entrata in vigore della legge 5 luglio 1952, n. 989	39	3 ogni 4 anni (b)	1/13 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori presenti in ruolo
Maggiore	Anzianità	—	28	—	—
Capitano	Scelta	3 anni in una direzione di commissariato di regione aerea o incarico equipollente; superare gli esami; diploma di licenza di istituto medio di 2° grado	88	5	1/16 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo
Tenente	Anzianità	4 anni quale gestore di cassa di un ufficio amministrativo di ente senza funzionario delegato oppure quale addetto al servizio contabile presso ente centrale o territoriale o periferico	42	—	—
Sottotenente	Anzianità	12 mesi in un ufficio amministrativo di aeroporto		—	—

(a) Le frazioni di unità sono riportate all'anno successivo.

(b) Ciclo di 4 anni. Una promozione in ciascuno dei primi tre anni, nessuna il quarto anno, salvo il disposto dell'articolo 31 della legge 12 novembre 1955, n. 1137.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ALLEGATO D

Segue: TABELLA N. 3

GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, esami e corsi, titoli richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (a)
1	2	3	4	5	6

III. - RUOLO SERVIZI.

Tenente generale .	—	—	1	—	—
Maggiore generale .	Scelta	—	2	1 ogni 4 anni (c)	Tutti
Colonnello	Scelta	—	32	1 ogni 2 anni (c)	1/5 dei colonnelli non ancora valutati
Tenente colonnello .	Scelta	Aver prestato un anno di servizio, anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di maggiore, in uno dei seguenti incarichi: comandante di quartier generale di grande unità o di reparto servizi di organizzazione centrale, di scuola professionale o di unità della difesa antiaerea territoriale o dell'ispettorato delle telecomunicazioni e dell'assistenza al volo o incarico equipollente; comandante di gruppo servizi vari o gruppo rifornimenti o gruppo autotrasporti o gruppo difesa di reparti d'impiego o di reparto di volo o di scuola di volo o di aeroporto attrezzato o incarico equipollente; direttore di magazzino o di deposito centrale o incarico equipollente; comandante di gruppo telecomunicazioni ed assistenza al volo o incarico equipollente	220	6	1/13 dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo

(a) Le frazioni di unità sono riportate all'anno successivo.

(c) Salvo il disposto dell'articolo 31 della legge 12 novembre 1955, n. 1137.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Segue: ALLEGATO D

Segue: TABELLA N. 3

GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, esami e corsi, titoli richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (a)
1	2	3	4	5	6
Maggiore	Anzianità	—	150	—	—
Capitano	Scelta	Diploma di licenza di istituto medio di secondo grado; superare gli esami prescritti. Aver prestato 2 anni di servizio in uno dei seguenti incarichi: capo servizio presso un quartier generale di grande unità o di reparto servizi di organizzazione centrale, di scuola professionale e di unità della difesa antiaerea territoriale o dello ispettorato delle telecomunicazioni e dell'assistenza al volo o incarico equipollente; capo servizio presso un gruppo servizi vari o gruppo rifornimenti o gruppo autotrasporti o gruppo difesa di reparto di impiego o di reparto di volo o di scuola di volo o di aeroporto attrezzato o incarico equipollente; capo servizio presso un magazzino o deposito centrale o incarico equipollente; capo ufficio di un servizio statistico	504	30	1/15 di tutti i capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo

(a) Le frazioni di unità sono riportate all'anno successivo.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Segue: ALLEGATO D

Segue: TABELLA N. 3

GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, esami e corsi, titoli richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (a)
1	2	3	4	5	6
Tenente	Anzianità	Aver prestato 4 anni di servizio presso un aeroporto o un reparto di volo o magazzino, deposito, officina, caserma o altro ente periferico, o incarico equipollente, computandosi in tale periodo quello di eventuale frequenza di corsi di specializzazione	384	—	—
Sottotenente	Anzianità	—	—	—	—

(a) Le frazioni di unità sono riportate all'anno successivo.